

**PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI TERRITORIALI APPROVATI
E PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

STIPULA E AVVIO DELLE EROGAZIONI

Fasi della procedura	Documento in allegato
1. Completamento dell'attività valutativa da parte del Ministero:	
1.a accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attivazione del patto e l'esito positivo dell'attività istruttoria;.	
1.b verifica della validità complessiva del patto ed accertamento della disponibilità delle risorse occorrenti;	
1.c approvazione con decreto , da emanarsi entro 45 giorni ovvero entro il più breve termine indicato nel bando, del patto da stipulare sulla base di apposita graduatoria, della quale il Ministero dà comunicazione ai Soggetti promotori	
1.d trasmissione ai Soggetti promotori (o al Soggetto responsabile ove individuato o costituito), alla Cassa Depositi e Prestiti e alla Banca convenzionata di note illustrative sui passaggi procedurali da compiere	B, B1, B2, C, C1, C2, C3,C4,C5, C6,C7,C8,D
2. Stipula del patto territoriale , con i contenuti di cui al punto 2.6 della Delibera CIPE del 21/3/97, da parte dei Soggetti sottoscrittori entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione del Ministero n.b.: Copia del patto sottoscritto verrà trasmessa dai Soggetti sottoscrittori (o dal Soggetto responsabile ove individuato o costituito), al Ministero entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione.	D
2.a Trasmissione da parte del Ministero alla Cassa Depositi e prestiti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento di copia del patto territoriale sottoscritto e del relativo decreto di approvazione	
3. Individuazione o costituzione del Soggetto responsabile per il perseguimento delle finalità del patto, qualora non già individuato o costituito. Dell'avvenuta individuazione o costituzione del Soggetto responsabile è data comunicazione, entro sette giorni, al Ministero, alla Società convenzionata per l'istruttoria e alla Cassa Depositi e Prestiti. n.b. L'individuazione o la costituzione del Soggetto responsabile è indispensabile per il compimento di una serie di adempimenti procedurali necessari per l'erogazione delle agevolazioni ai singoli Soggetti beneficiari	D
4.. Completamento della documentazione da parte del Soggetto responsabile, ove richiesto in sede di conclusioni istruttorie	

(*) Per Ministero si intende il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

<p>4.a La Banca convenzionata, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, trasmette ai Soggetti promotori (o al Soggetto responsabile ove individuato o costituito), l'elenco dei documenti integrativi richiesti ai fini delle successive erogazioni, indicati dalla Banca stessa in sede di conclusioni istruttorie</p>	B,B1
<p>4.b Il Soggetto responsabile:</p> <p>i) richiede ai singoli Soggetti beneficiari i documenti integrativi;</p> <p>ii) esamina e verifica la completezza dei documenti integrativi trasmessi dai Soggetti beneficiari;</p> <p>iii) esprime il proprio "benestare" in merito alla completezza e alla idoneità dei documenti integrativi, ai fini delle successive erogazioni e ne certifica formalmente il possesso da parte dei Soggetti beneficiari;</p> <p>iv) trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprio benestare per le erogazioni in favore dei singoli Soggetti beneficiari del finanziamento e la certificazione del possesso da parte dei Soggetti beneficiari dei documenti integrativi richiesti ai fini delle successive erogazioni ; - l'elenco delle iniziative e degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle singole istruttorie e all'elenco dei Soggetti beneficiari dei finanziamenti, e l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti. 	B1,B2, C4,C5
<p>4.c Nelle erogazioni successive all'anticipazione, il Soggetto responsabile, ovvero in caso di interventi infrastrutturali il Responsabile unico del procedimento o in mancanza il Capo dell'Ufficio tecnico del Soggetto Beneficiario, attesta che siano state effettuate spese per lavori e forniture di beni per un importo non inferiore a quello richiesto, e trasmette tale attestazione alla Cassa Depositi e Prestiti</p>	C4
<p>5. Erogazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti su richiesta dei Soggetti beneficiari</p>	
<p>5.a Il Soggetto responsabile raccoglie le richieste di erogazione, accompagnate dalla necessaria documentazione, formulate dal Soggetto beneficiario e le trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti</p>	C1, C2, C3, C6
<p>5.b Erogazione da parte della Cassa DD e PP degli importi dovuti al Soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione accompagnata da documentazione di cui a 5.a.</p> <p>Nelle erogazioni di quote successive all'anticipazione, la Cassa Depositi e Prestiti effettua l'erogazione subordinatamente all'attestazione di cui al precedente 4.c.</p>	C4

Erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento:

<p>1. Il Soggetto responsabile:</p> <p>predispone la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento e la trasmette alla Banca convenzionata per l'istruttoria</p>	C7, C8
<p>2. La Banca convenzionata, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale di spesa:</p> <p>a) attesta di essere in possesso della documentazione richiesta debitamente compilata;</p> <p>b) esamina e verifica la completezza e la pertinenza della documentazione di spesa prodotta, la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli finanziati, l'ammissibilità e congruità delle spese sostenute</p> <p>c) predispone apposite relazioni in ordine all'utilizzo dei finanziamenti concessi e le trasmette al Ministero e alla Cassa Depositi e Prestiti</p>	
<p>3. Il Ministero, entro 120 giorni dal ricevimento della relazione finale di spesa da parte della Banca convenzionata:</p> <p>comunica alla Cassa DD e PP la positiva verifica della documentazione finale di spesa da parte della Banca convenzionata per l'istruttoria, in esito ad accertamenti sull'avvenuta realizzazione degli investimenti, effettuati da commissioni appositamente nominate</p>	
<p>4. La Cassa DD e PP, ricevuta la comunicazione del Ministero:</p> <p>provvede alla erogazione degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta documentazione</p>	